

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 726

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE  
(MATTARELLA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO  
(MEDICI)

E COL MINISTRO DEL TESORO  
(COLOMBO EMILIO)

**Autorizzazione di spesa per il funzionamento degli Enti di sviluppo**

*Presentato alla Presidenza il 4 novembre 1963*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Per l'attuazione delle leggi di riforma fondiaria (legge Sila, legge stralcio e legge regionale siciliana) furono stanziati complessivamente lire 637 miliardi 750 milioni che sono state integralmente impegnate alla data del 30 settembre 1962.

Con legge 3 febbraio 1963, n. 110 è stata poi autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per oneri generali e di funzionamento degli Enti.

Anche tale somma è stata assegnata. Con essa si sarebbe dovuto provvedere al fabbisogno fino al 30 giugno 1963; peraltro, in previsione della difficoltà di ottenere, entro tale data, nuovi finanziamenti, si è cercato di assicurare, attraverso vari provvedimenti di ridimensionamento degli impegni, il pagamento delle retribuzioni al personale fino al settembre 1963.

Occorre, quindi, provvedere con urgenza all'assegnazione delle somme per le immediate necessità di funzionamento degli enti suddetti.

Perciò con l'articolo 1 del presente disegno di legge si autorizza la spesa di 14 mi-

liardi e 500 milioni di lire, necessaria ad assicurare la conservazione delle esistenti strutture organizzative, secondo la volontà dello stesso legislatore, che, nel conferire agli enti, con l'articolo 32 della legge 2 giugno 1961, n. 454, compiti di valorizzazione economico-sociale di zone particolarmente depresse, ha riconosciuto appunto la necessità che tali organismi siano mantenuti in vita come importante patrimonio di organizzazione e di competenze tecniche idonee all'esercizio delle nuove attività previste.

Con l'articolo 3 si autorizza poi la spesa di 500 milioni di lire per integrare il fondo patrimoniale dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, istituito con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281. Tale integrazione si rende infatti indispensabile per consentire l'adeguamento dell'attività dell'ente alle effettive esigenze di utilizzazione a scopo irriguo delle riserve idriche del comprensorio, nonché per un'opportuna intensificazione degli altri interventi di competenza dell'Ente medesimo.

## DISEGNO DI LEGGE

### ART. 1.

È autorizzata la spesa di lire 14 miliardi e 500 milioni per provvedere agli oneri generali e di funzionamento degli enti e sezioni di riforma fondiaria di cui all'articolo 1 della legge 9 luglio 1957, n. 600.

### ART. 2.

La somma di cui al precedente articolo è stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed è erogata nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 26 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed all'articolo 5 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Entro il limite del 5 per cento della somma di cui all'articolo 1 della presente legge, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a provvedere, direttamente o per concessione, a studi, rilevazioni e ricerche, anche sperimentali, ai fini dell'attuazione dei compiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948.

### ART. 3.

È autorizzata la spesa di lire 500 milioni da erogarsi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, ad integrazione del fondo patrimoniale costituito ai sensi dell'articolo 5, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281, ed incrementato ai sensi dell'articolo 6 della legge 9 luglio 1957, n. 600, e dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1963, n. 122.

### ART. 4.

All'onere di lire 15 miliardi, dipendente dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1963-64 si farà fronte, per lire 12 miliardi, con una parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del provvedimento legislativo concernente il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale e, per lire 3 miliardi, con una parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del provvedimento legislativo concernente l'unificazione delle aliquote dell'imposta di bollo sulle cambiali.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.